



Associazione Nazionale Formatori, Criminologi e Criminalisti

Associazione iscritta nella II Sezione dell'Elenco delle Associazioni Professionali in carico al MISE

Il Consiglio Direttivo

PROMULGA

il

REGOLAMENTO SPECIALE
Per l'Osservatorio sulla
Tutela Dei Minori

Oggetto: verbale di promulga del Regolamento interno dell'Associazione Nazionale Formatori in Criminologia e Criminalistica.

L'anno 2025 addì 15 del mese di dicembre, alle ore 10.00 in teleconferenza Zoom si è riunito il Consiglio Direttivo dell'ANFoC nelle persone di:

- CONTE dr Massimiliano, Presidente;
- MASCOLO dr Emanuele, Vice Presidente;
- DI RIENZO dr.ssa Maria Paola, Segretaria;
- TAMMARO dr.ssa Mariacristina, Consigliera;
- MAZZOLI dr Federico, Consigliere;
- AVERSA dr.ssa Filomena, Consigliera.

Il sopra Consiglio Direttivo statuisce, approva e delibera sull'adozione del presente Regolamento e tutti gli atti allegati sono immediatamente esecutivi.

Così statuito, addì 15 del mese di dicembre 2025.

Il Vice Presidente

MASCOLO



La Consigliera

AVERSA



La Segretaria

DI RIENZO



La Consigliera

TAMMARO



Il Consigliere

MAZZOLI



Il Presidente
CONTE




REGOLAMENTO SPECIALE

LIBRO I

Principi generali

Art. 1. Istituzione. L'Associazione Nazionale Formatori, Criminologi e Criminalisti istituisce l'Osservatorio Nazionale per la Tutela dei Minori.

Art. 2. Ambito di applicazione. Il presente Regolamento è applicativo unicamente per disciplinare l'Osservatorio per la Tutela dei Minori.

Art. 3. Attività generale – Comitato Tecnico Scientifico. L'Osservatorio per la Tutela dei Minori ha per attività l'ambito minorile nel suo complesso; si approccia alla tematica mediante l'utilizzo di un metodo multidisciplinare scientifico. Il Comitato Tecnico Scientifico per la Tutela del Minore è un organismo che si occupa di garantire la protezione e il benessere dei minori in vari contesti. Il Comitato è composto da esperti in diverse discipline, come psicologia, diritto, educazione e medicina, che collaborano per sviluppare linee guida e raccomandazioni su come affrontare le problematiche legate ai minori. Il suo obiettivo principale è quello di promuovere politiche e pratiche che tutelino i diritti dei bambini e degli adolescenti, assicurando che le loro esigenze siano sempre al centro delle decisioni che li riguardano. Inoltre, il Comitato svolge un ruolo importante nella formazione e nell'informazione di professionisti e operatori del settore, affinché possano intervenire in modo efficace e sensibile. L'Osservatorio ha il compito di esaminare gli strumenti legislativi esistenti, a tutela dei diritti dei fanciulli, di individuare e verificare, sul campo, le criticità presentate dagli strumenti stessi, attraverso il monitoraggio di casi concreti e studiare i correttivi apportabili alle leggi esistenti a tutela dei diritti dei fanciulli. L'Osservatorio, sulla base degli elementi raccolti nella prassi formula altresì nuove proposte, elabora e suggerisce adeguate misure per migliorare l'efficacia degli interventi. In sintesi, il Comitato Tecnico Scientifico per la Tutela del Minore si impegna a creare un ambiente sicuro e favorevole per la crescita e lo sviluppo dei più giovani, collaborando con istituzioni e comunità per garantire che ogni bambino possa avere un futuro luminoso e protetto.

Art. 4. Strumenti di azione. L'Osservatorio per la Tutela dei Minori persegue lo scopo mediante la pubblicazione di scritti editoriali, una rivista scientifica interamente dedicata alla tematica, presentazioni e formazione altamente specialistica. Può organizzare convegni, workshop, incontri con la stampa, masterclass, laboratori e conferenze sulla tematica del minore. L'Osservatorio è libero nell'organizzare attività di qualsiasi genere purchè rispetti il principio generale afferente la tematica dei minori.

Art. 5. Autonomia dell’Osservatorio. Salvo quanto previsto dagli articoli successivi, l’Osservatorio è autonomo nella propria gestione, in forza del presente Regolamento speciale.

Art. 6. Sottoposizione a vigilanza – Consiglio Direttivo. Il Presidente del Consiglio Direttivo ha l’obbligo di vigilare e relazionare sull’attività che l’Osservatorio compie durante le proprie attività. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 5, il Presidente dell’Osservatorio o suo delegato ha l’obbligo di comunicare anche oralmente e senza formalità, le attività che l’Osservatorio vuole calendarizzare o svolgere.

Art. 7. Limitazione all’autonomia. Il Consiglio Direttivo può porre il voto al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a. L’attività è in contrasto con lo Statuto o i Regolamenti di ANFoC;
- b. L’attività comporta l’utilizzo di denaro sociale e non vi sono i fondi necessari per sopperirvi;
- c. L’attività è in contrasto con il presente Regolamento speciale quando esula dall’ambito di competenza.

Art. 8. Rapporti con l’Ufficio di Tesoreria. L’Osservatorio può utilizzare denaro della cassa sociale purchè opportunamente autorizzato dal Consiglio Direttivo. Il Presidente invia la richiesta per iscritto all’Organo amministrativo che procede nel merito.

Art. 9. Diniego dei fondi. Qualora il Consiglio Direttivo ritenga di negare l’attività proposta ma non pone il voto ai sensi dell’articolo 7, l’Osservatorio ha la possibilità di compiere la propria attività di istituto senza oneri per l’Associazione.

LIBRO II

Funzione Scientifica

Art. 10. Istituzione degli organi scientifici. Al fine di provvedere alla regolare gestione scientifica dell’Osservatorio, si istituiscono il Consiglio Scientifico dell’Osservatorio per la Tutela dei Minori con il Presidente, il suo Vice e la Segretaria predisposti alla gestione. I Soci ANFoC che richiedono l’adesione all’Osservatorio costituiscono il Comitato Tecnico – Scientifico.

Art. 11. Competenze – Presidente. Il Presidente è il rappresentante dell’Osservatorio e svolge funzioni di rappresentanza legale presso i Terzi. Il presente Regolamento riconduce ad egli prerogative peculiari per l’attività da svolgere.

Art. 12. Competenze – Segretaria. La Segreteria svolge compiti di coordinamento con il Consiglio Direttivo ed il suo Presidente, informando quest’ultimo sulle attività svolte dai Soci al fine di aggiornare i fogli matricolari degli stessi. Vengono ricomprese nelle competenze della Segretaria la richiesta di fondi per i progetti e qualsiasi altra questione da sottoporre al Consiglio Direttivo.

Art. 12. Competenze – Comitato Tecnico Scientifico. Il Comitato svolge funzione scientifica, viene governato amministrativamente dal Consiglio Scientifico e realizza concretamente le attività di competenza dell’Osservatorio.

Art. 13. Composizione. Il Comitato si avvale di soci ANFoC che presentano titoli accademici specialistici sul tema minorile. La multidisciplinarietà è sempre garantita dal Consiglio Scientifico, il quale deve avvalersi dei Soci che presentano una formazione accademica specifica per le attività d’istituto.

Art. 14. Autonomia gestionale. Il Consiglio Scientifico gode di autonomia nel gestire il Comitato Tecnico Scientifico alle sue dipendenze. È possibile suddividere lo stesso in sotto – commissioni operanti in determinati settori cardine dell’Osservatorio.

Art. 15. Commissione permanente per la valutazione delle domande di adesione. Si istituisce in via permanente una Commissione composta da due Commissari e presieduta dal Presidente dell’Osservatorio che delibera sull’ammissione al Comitato Tecnico Scientifico dell’Osservatorio.

Art. 16. Commissione permanente per l’esclusione dei Soci. Si istituisce in via permanente una Commissione composta da due Commissari e presieduta dal Vice Presidente dell’Osservatorio che giudica sull’esclusione dei Soci dal Comitato Tecnico Scientifico.

Art. 17. Domanda di ammissione. Il Socio ANFoC che intende aderire all’Osservatorio deve inoltrare regolare richiesta via mail, allegando esclusivamente la documentazione comprovante la richiesta stessa. Non sono previsti moduli di adesione e la richiesta può essere proposta in via semplificata manifestando unicamente la volontà di aderire.

Art. 18. Valutazione delle domande. La Commissione di cui l’articolo 15 procede alla valutazione nel merito delle competenze per l’accesso al Comitato Tecnico Scientifico. La delibera di ammissione così come quella di rigetto deve essere comunicata per iscritta e trasmessa alla segretaria dell’Associazione per la trascrizione a matricola e l’aggiornamento del sito internet.

Art. 19. Rigetto della domanda. Avverso il provvedimento di diniego è ammissibile proporre ricorso nei modi e nei tempi previsti dal Regolamento speciale per la Commissione di Disciplina e Vigilanza. Competente a decidere è l’Ufficio Ricorsi.

LIBRO III

Funzione Disciplinare

Art. 20. Peculiarità. Il Regolamento speciale per il progetto dell’Osservatorio per la Tutela dei Minori riconduce in capo al Presidente la potestà promotrice della disciplina fra i Soci aderenti. I provvedimenti intrapresi dal Presidente non hanno effetti sulla permanenza del Socio al di fuori dell’Osservatorio.

Art. 21. Limiti. Il Presidente non può utilizzare sanzioni disciplinari al di fuori del presente Regolamento. Detti atti sono sempre ricorribili nelle forme e nei tempi previsti dal Regolamento di Disciplina e Vigilanza. L’Ufficio Ricorsi è competente a decidere nel merito.

Art. 22. Provvedimenti indifferibili. Qualora il Presidente dell’Osservatorio ritenga di adire allo strumento disciplinare, procede nel merito e ne da immediato avviso al Presidente del Consiglio Direttivo, potestà segnalatrice presso la Commissione di Disciplina e Vigilanza.

Art. 23. Natura delle sanzioni. Le sanzioni all’interno dell’Osservatorio si dividono in lievi e gravi, con una singola sanzione cautelare.

Sanzioni lievi

Art. 24. Richiamo orale. Oltre che dal Presidente, lo strumento può essere adito da tutti i soci appartenenti all’Osservatorio ed ha lo scopo di reprimere comportamenti lievi, risolvibili nell’immediato e finalizzati alla cessazione della condotta attuata.

Art. 25. Ammonimento. Il Presidente dell’Osservatorio che ha notizia di una condotta illecita che danneggi l’immagine dell’Osservatorio o quando il Socio mantiene un comportamento molesto, negativo ed ostruzionista nei confronti dell’operosità dell’Ente stesso.

Sanzioni gravi

Art. 26. Esclusione dall’Osservatorio. Qualora il Presidente ritenga che un Socio non sia idoneo a ricoprire la carica assegnatagli nell’Ente o che il comportamento oggetto della segnalazione comprometta irrimediabilmente la fiducia ed il lavoro all’interno dell’Osservatorio, può procedere all’esclusione del Socio dal Comitato Tecnico Scientifico.

Sanzione accessoria

Art. 27. Sospensione cautelare dall’Osservatorio. Qualora il Presidente ritenga che la condotta mantenuta da un Socio sia controproducente per i lavori dell’Osservatorio e quando ha interesse a procedere a norma dell’articolo 26, procede contestualmente alla sospensione cautelare del Socio.

Art. 28. Procedure. Ad eccezione della sanzione di cui l’articolo 24, i provvedimenti devono essere inflitti per iscritto, con congrua motivazione e vanno comunicati alla segreteria per gli aggiornamenti matricolari.

Art. 29. Obblighi. Qualora il Presidente intenda procedere ai sensi dell’articolo 27 deve informare preventivamente il Presidente del Consiglio Direttivo. Il Presidente della Commissione di Disciplina e Vigilanza non può revocare il provvedimento di sospensione se prima non verifica gli atti e salvo la proposizione del ricorso da parte del Socio colpito dal provvedimento.

Art. 30. Decadenza. A pena di nullità, il Presidente dell’Osservatorio deve trasmettere entro e non oltre il decimo giorno dall’infilzazione del provvedimento, l’intera informativa al Presidente del Consiglio Direttivo il quale procede nel merito.

Le precedenti versioni vengono soppresse e sostituite dalla presente

Visto, si promulghi

15 dicembre 2025

Il Vice Presidente

MASCOLO



La Consigliera

AVERSA



La Segretaria

DI RIENZO



La Consigliera

TAMMARO



Il Consigliere

MAZZOLI



Il Presidente
CONTE


